

COLDIRETTI
SARDEGNA

CAGLIARI, 27 MARZO 2014



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E prot DVA - 2014 - 0009524 del 03/04/2014

SPETT.LE MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERR. E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZ.
AMBIENTALI
DIVISIONE II SISTEMI DI VALUTAZ.
AMBIENTALE
VIA CRISTOFORO COLOMBO 44
00147 ROMA

PROT. 107/2014




OGGETTO: IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO "FLUMINI MANNU"

In riferimento al progetto per la realizzazione dell'impianto solare termodinamico nei Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA), sottoposto a valutazione di impatto ambientale, si formulano le seguenti osservazioni sugli studi progettuali predisposti, al fine di rilevarne lacune, anomalie e contraddizioni.

Dalla documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente risulta che la società Flumini Mannu Limited ha avviato l'iter per la realizzazione di una centrale solare termodinamica (CSP - Concentrating Solar Power) di potenza lorda pari a 55 MWe denominata *Flumini Mannu* costituita da un campo solare formato da collettori parabolici lineari, di un impianto pilota di desalinizzazione e della connessione elettrica in alta tensione (150kV) fra la centrale e la cabina primaria Villasor 2.

Dall'analisi degli elementi progettuali, l'impianto risulta fondamentalmente diviso in un campo solare (più del 95% dell'area lorda), composto da collettori di specchi parabolici lineari e in un'isola di potenza (*power block*, meno del 5% dell'area lorda) che comprende tutte le parti di una convenzionale centrale termoelettrica. Nel campo solare l'altezza massima sarà quella del collettore posizionato in "*defocusing*", ovvero a riposo, che sarà di circa 6,5 metri, nella *power block* gli elementi più alti raggiungeranno altezze di circa 20-25 metri (edificio turbina camino bruciatori).

Per la realizzazione dell'impianto è prevista un'occupazione di suolo di oltre 260 ha. La zona interessata dall'intervento è scarsamente urbanizzata, con un utilizzo prevalentemente agricolo e pastorale.



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

La vita prevista per l'impianto in oggetto è di circa 30 anni, salvo che specifici interventi di manutenzione consentano di prolungarne il periodo di operatività.

In merito al progetto trasmesso, in via generale, si osserva come sebbene lo studio preliminare ambientale relativo all'impianto risulti molto dettagliato - anche nell'analisi delle ricadute derivanti dalla realizzazione dell'opera - con riferimento ai possibili impatti sul settore agricolo possano rilevarsi diversi elementi di contraddizione e preoccupazione.

In via generale, appare evidente come tutta l'analisi effettuata sia assolutamente e coerentemente faziosa con argomenti che, nella volontà di dimostrare i benefici indotti dall'impianto, essenzialmente svalutano e sviliscono il ruolo delle attività agricole, attuale e potenziale.

In particolare, nell'affermare l'assenza di attività agricole di rilievo nella zona, contraddittoriamente, poi, nella valutazione dei possibili impatti conseguenti all'impianto (esempio, per quanto si dirà meglio in seguito, sul consumo di risorsa idrica), si confronta il consumo stimato di risorse necessarie al funzionamento della centrale con modelli produttivi agricoli del tutto teorici e caratterizzati da un elevato grado di intensività.


In primo luogo, non può non rilevarsi il significativo potenziale impatto, sia sotto il profilo della sottrazione, pressoché irreversibile, di oltre 260 ha di terreno in area agricola, che con riferimento alla compromissione dei diritti di proprietà per una così elevata estensione di aree. Tali dati, vanno rapportati anche alle limitate dimensioni del territorio comunale e delle aree agricole presenti.

Per quanto riguarda la tecnologia impiegata (concentrazione solare), va rilevato che, seppure non sussistano assunzioni pregiudiziali rispetto a questa modalità di produzione di energia rinnovabile, si tratta di un impianto di grandi dimensioni non in grado di generare indotti compensativi per le comunità rurali residenti, le cui attuali attività, al contrario, ne risulterebbero compromesse.

Resta, tra l'altro, tutto da valutare anche l'impatto diretto che l'impianto stesso può generare nei terreni limitrofi, a seguito del riscaldamento indotto, della manipolazione di materiali potenzialmente pericolosi.

Tra le contraddizioni emergenti, si rileva l'inadeguatezza dell'analisi sui possibili effetti cumulativi dell'impianto. Lo studio di impatto ambientale, infatti, nel premettere che la grandezza in termini di potenza installata dell'impianto previsto è *dell'ordine delle decine di MegaWatt*, con conseguente elevata estensione in termini di superficie occupata, considera gli impatti solo con riferimento a strutture "simili", vale a dire con impianti solari di grandezza in qualche modo confrontabile (*MegaWatt o Superficie*), omettendo di indicare la presenza ed il possibile effetto cumulativo di impianti di dimensione inferiore, o di differente natura.

Il risultato è stato l'individuazione solo di 2 impianti "simili" ("Su Scioffu"- Villasor (CA), per una potenza complessiva di 20 MWe ed una superficie di circa 27 ettari, ubicato in località Su Scioffu e Centrale Solare Termodinamica a torre "Sardinia Green Island" di potenza pari a 50 MWe da ubicarsi in località sa Nuxedda, Vallermosa (CA)).



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

Sebbene i due impianti sopradetti, che distano rispettivamente 8.500 e 5.500 metri circa dal sito in oggetto, risultino molto vicini, nel progetto ne vengono sottovalutati i possibili effetti cumulativi.

Altro elemento di perplessità sono i dati relativi all'ingente consumo previsto di acqua, necessaria ai processi impiantistici (lavaggio degli specchi e per il reintegro del ciclo termico), che verrà inevitabilmente ed irreversibilmente sottratta dalla disponibilità complessiva dell'area, degli abitanti e dell'agricoltura locale. Si consideri che nel progetto è stato stimato che l'acqua necessaria per l'esercizio dell'impianto si divide in acqua potabile, correlata alla presenza di servizi igienico-sanitari ed acqua industriale per alimentare l'impianto di demineralizzazione. L'acqua demineralizzata, a sua volta, è utilizzata come reintegro al ciclo termico e per il lavaggio degli specchi del campo solare.

La richiesta di fornitura di acqua industriale inoltrata al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale riguarda un quantitativo di 150.000 m³/anno.

Per far fronte ad eventuali arresti dovuti a necessità primarie o a manutenzioni, sarà necessario creare una riserva attraverso vasche/bacini di stoccaggio e/o realizzare pozzi da utilizzare come fornitura autonoma in caso di necessità, con conseguente necessità di effettuare rilevanti attività di scavo.

Per quanto riguarda l'acqua marina per alimentare l'impianto pilota di desalinizzazione, essa sarà trasportata tramite autobotti. La portata di funzionamento è stata stabilita in 6,25 ton/h, quindi l'acqua marina necessaria risulta di circa 225 ton/mese.


E' interessante notare che lo studio ambientale, afferma che *il consumo stimato per la centrale è inferiore al fabbisogno irriguo annuale di un'area agricola della stessa estensione dell'impianto in esame.*

Anche in questo caso, in modo assolutamente contraddittorio, l'analisi, da un lato mira a dimostrare l'assenza di attività agricole di rilievo e significative nella zona interessata, affermando che *"non si riscontrano coltivazioni in essere ed i terreni appaiono abbandonati o destinati solamente al pascolo di bovini ed ovini"*, mentre, dall'altro lato, si confronta il fabbisogno idrico dell'impianto con quello annuale di un'area agricola *irrigua* della medesima estensione (269 ha), per evidenziare che, addirittura, l'impatto sul consumo finale della risorsa idrica sarebbe positivo (cfr. pag 94 dello studio ambientale).

Oltre a quanto su esposto, con specifico riferimento alla valutazione del potenziale impatto derivante dalla realizzazione dell'opera, si evidenziano alcuni ulteriori fattori da considerare.

In primo luogo, risulta indispensabile, sulla base della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dei relativi allegati e sulla base di quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 verificare le modalità di progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. Rispetto alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto riguarda la sua realizzazione che il suo esercizio.

Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano o interferiscano negativamente con le finalità perseguitate dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. Tutto ciò con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (cfr. punto 16.4 del D.M. 10 settembre 2010).

Le linee guida citate, inoltre, nel definire i criteri di inidoneità delle aree alla ubicazione degli impianti energetici alimentati a fonti rinnovabili, rinviano ad appositi provvedimenti regionali l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a seguito di un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

La Regione Sardegna ha dato attuazione alle linee guida nazionali con Delibera G.R. 1 giugno 2011 n. 27/16. L'allegato B della delibera indicata (in allegato alla presente) individua i siti e le aree non idonee all'ubicazione di impianti fotovoltaici a terra. L'analogo potenziale impatto dell'impianto in analisi impone di estendere l'applicazione e l'efficacia dell'individuazione effettuata anche agli impianti solari termodinamici.

E' necessario pertanto valutare se il progetto in esame ricada o meno nelle aree individuate nel citato allegato o se, comunque, nell'area vi siano colture di pregio.


L'esito positivo di tali verifiche rende censurabile il progetto trasmesso anche sotto questo profilo.

Ancora, si segnalano ulteriori gravi elementi di incompatibilità ambientale.

Si rileva la notevole dimensione del progetto e delle opere connesse, che impone l'impiego di elevate quantità di materiali pericolosi, oltre a determinare un aumento del rischio di incidenti rilevanti nell'area interessata, in via ordinaria causa un incremento notevole degli scarichi inquinanti in atmosfera e nella risorsa idrica. E' anche di rilevante dimensione l'impatto previsto con riferimento al traffico generato dall'opera, anche con riferimento alle soli fasi di cantiere, per le quali sono previsti moltissimi viaggi di mezzi pesanti da e per l'impianto.

Con specifico riferimento al profilo dell'occupazione del suolo (pag. 105 dello studio ambientale), risultano fuorvianti le considerazioni relative alla percentuale limitata di effettivo consumo di suolo.

Il progetto, nell'evidenziare: "la notevole estensione dell'impianto in progetto (circa 269 ha)" e che: "l'occupazione di suolo risulta essere particolarmente rilevante e non mitigabile", fornisce assicurazione sul fatto che: "i 269 ettari non saranno interamente occupati, né tantomeno impermeabilizzati. Infatti, solamente il 31,7% circa della superficie racchiusa nel perimetro della recinzione (area linda) viene effettivamente "coperta" dai collettori e dalla powerblock; la restante parte è dedicata principalmente a spazi vuoti e corridoi fra le diverse file di moduli, a viabilità di collegamento non asfaltata e ad infrastrutture accessorie. L'area netta è intesa come proiezione a terra della superficie dei collettori unita all'area occupata dalla Power-block per complessivi 851.500 m² circa. Ne consegue che, sotto il profilo della permeabilità, la grandissima parte della superficie



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

asservita all'impianto non prevede alcun tipo di ostacolo all'infiltrazione delle acque meteoriche, né alcun intervento d'impermeabilizzazione e/o modifica irreversibile del profilo dei suoli".

Ancora, nel progetto si afferma che: "anche sotto il profilo agronomico, in generale, la realizzazione dell'impianto si traduce nel ritiro temporaneo della superficie di terreno dal ciclo produttivo, ovvero, per il periodo di vita utile dell'impianto solare non verranno distribuiti eventuali concimi e fitofarmaci; non v'è motivo di ritenere che questa sospensione delle attività colturali e delle lavorazioni, o delle attività di pascolo che pure ha contribuito al degrado di questi terreni, si traduca in una menomazione delle caratteristiche agronomiche e della capacità produttiva dei suoli agrari, che anzi potrebbero addirittura trarre giovamento da un prolungato periodo di riposo".

Come è evidente, le affermazioni risultano paradossali e prive di fondamento logico, in quanto l'occupazione di suolo derivante dall'installazione di un impianto di questa dimensione e tipologia non può essere calcolata sulla base delle "proiezioni" delle superfici permeabili. Innegabilmente, inoltre, si tratta di aree e di suolo sottratti in modo permanente ed irreversibile (anche considerata la vita utile dell'impianto prevista in almeno 30 anni) all'uso agricolo o ricreativo. Addirittura surreale il riferimento ai vantaggi dovuti al "prolungato periodo di riposo" dei terreni.

A sostegno di tali asserzioni, nel progetto si sottolinea che "pertanto non si può considerare il consumo di suolo degli impianti FER come se si trattasse d'interventi edilizi o infrastrutturali permanenti. Come noto, infatti, gli impianti FER possono essere realizzati su terreni agricoli senza che questi cambino di destinazione d'uso (cfr. pag. 108 dello studio di impatto ambientale)".


Non vi è invece dubbio: anche gli impianti a fonti rinnovabili, se di elevate dimensioni o impatti o realizzati in maniera sconsiderata sul territorio costituiscono *interventi edilizi o infrastrutturali permanenti* al pari di una cementificazione selvaggia, rendendo definitivamente indisponibili i suoli occupati ad altri possibili impieghi.

Al riguardo, infatti, non può non rilevarsi come sia ipotizzata un'azione di esproprio dei terreni (di certo azione irreversibile), per oltre il 50 % dell'estensione dell'impianto, vale a dire per 100 ha di terreno agricolo.

Sul piano della valutazione di impatto, d'altra parte, non giustifica l'analisi effettuata nel documento "Paesaggio agrario e pedologia" che in alcune parti dichiara "scarsa" o "nulla" la naturalità di un paesaggio che, invece, anche per la presenza di specie vegetali ormai caratteristiche, risulta tipico della Regione.

Non si condividono, ancora, le valutazioni effettuate nella "Relazione agronomica", sia sul piano tecnico che economico.

Infatti, in un periodo, quale quello attuale, di grave crisi, in tutti i settori dell'economia, si strumentalizzano le considerazioni sulla minore redditività delle attività



**COLDIRETTI
SARDEGNA**

agricole e pastorali (assolutamente tipiche della Regione), per avvalorare la convenienza alla cessione dei terreni agricoli per l'esercizio di differenti attività.

Nel progetto si legge con stupore che: "pertanto è necessario modificare l'orientamento produttivo, reperire altre fonti di reddito (affitto delle superfici a Energogreen) ed utilizzare a proprio vantaggio gli interventi di mitigazione proposti. Queste nuove componenti di reddito sono fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura in queste superfici".

Tale affermazione rappresenta la grave sintesi dell'impostazione del proponente nell'analisi svolta e nei documenti presentati, nei quali, come anticipato, si considerano completamente prive di valore e di utilità le caratteristiche attività agricole del territorio.

Invece di valorizzare il ruolo multifunzionale dell'agricoltura e gli effetti positivi e benefici derivanti dalla presenza delle imprese agricole, sull'ambiente, sulla biodiversità e sulle comunità rurali, la società proponente indica, addirittura, come necessario ed univoco, un modello di sviluppo basato sull'industrializzazione e l'abbandono dei terreni e delle attività agricole.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Battista Gualbu



Area particolarmente sensibili o/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio della area particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo informativo, per la patrimonializzazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)		Dichiarazione delle incompatibilità riscontrata con gli obiettivi di protezione individuati	
		I siti inseriti nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida	Complejo nurágico di Barumini e relativa buffer zone (Fonte sito Unesco - http://whc.unesco.org/en/list/833)	Impianto PV a terra con potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp
		Le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;	Fonote dei dati: Soprintendenze territorialmente competenti (www.sardegna.beniculturali.it/ - www.beniculturali.it/)	NON IDONEA	NON IDONEA
		1) I siti inseriti nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;	Beni Paesaggistici di cui all'art. 47 comma 2 lettera a) dalle NTA dal PPR e relativa fascia di rispetto (quale sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a o b del comma 1 dell'articolo 136); (Fonte: nella cartografia allegata al PPR sono rappresentati i vincoli architettonici ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 42/2004; http://webdbs.rezione.sardegna.it/scaricarsi/oprafaETUPPRvincoli.zip)	NON IDONEA* ad esistenza degli impianti residenti nell'area della relativa fascia di rispetto	NON IDONEA
		Le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c e d del D.Lgs. 42/2004;	Beni Paesaggistici di cui all'art. 47 comma 2 lettera a) delle NTA dal PPR e relativa fascia di rispetto (quale sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate alle lettere c e d del comma 1 dell'articolo 136);	-	NON IDONEA
		Le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c e d del D.Lgs. 42/2004;	Beni Paesaggistici di cui all'art. 47 comma 2 lettera a) delle NTA dal PPR e relativa fascia di rispetto (quale sussista un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate alle lettere c e d del comma 1 dell'articolo 136);	1.4	-



	Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettiglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	<p>Alzatina Re di Sardegna (le indicazioni vengono fornite è il più tempestivo momento possibile rispetto agli specifici progettamenti)</p> <p>Strade e ferrovie a spaccata valenza paesaggistica e panoramica di cui al art. 54 comma 1 lettera a) delle NTA del PPR</p> <p>A titolo indicativo tali elementi comunitari sono rappresentati nella cartografia allegata al PPR da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica - strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica - strade locali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica - impianti ferroviari lineari a specifica valenza paesaggistica e panoramica <p>Zona all'interno di cui i visuali la cui immagine è storica e identifica i luoghi anche in termini di storia e interazionare di attrattività turistica:</p> <p>2) Zone all'interno di cui i visuali la cui immagine è storica e identifica i luoghi anche in termini di storia e interazionare di attrattività turistica;</p> <p>3) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;</p>	<p>Impianto PVR a tenuta con potenza superiore a 3 KWh e inferiore a 20 KWh o uguale a 20 KWP</p> <p>Impianto PVR a tenuta con potenza superiore a 20 KWh e inferiore a 200 KWh o uguale a 200 KWP</p>	<p>Impianto PVR a tenuta con potenza superiore a 20 KWh e inferiore a 200 KWh o uguale a 200 KWP</p>	<p>Impianto PVR a tenuta con potenza superiore a 20 KWh e inferiore a 200 KWh o uguale a 200 KWP</p>
			<p>2.1</p> <p>Tale categoria non comporta una identificazione a priori di area non idonea ma suggerisce un livello di attenzione e di criticità per gli impianti che risultano adiacenti a tali elementi comunitari a specifica valenza paesaggistica e panoramica</p>			
					<p>Art. 32 comma 1 del PPR.</p> <p>Nelle aree a forte accioltà, qualsiasi non contiguo ai centri abitati, sono previsti gli interventi di nuova edificazione e comunque ogni trasformazione che ne contrarremona l'equilibrio geomorfologico e idrogeologico.</p> <p>La realizzazione di impianti fotovoltaici di qualsiasi genere in tali aree potrebbe compromettere il rispetto dell'assetto paesaggistico e impianto visuali e valori estetici identitari del contesto, nonché il regime idraulico e la permeabilità dei suoli</p>	
			<p>Aree del territorio a forte accioltà, aventi pendenza superiore al 40% (artt. 31 e 32 delle NTA del PPR)</p> <p>A titolo indicativo tali aree possono essere identificate tramite elaborazione sul Modello Digitale del Terreno: http://www.sardinaterritorio.it/webgis/catalalogodati/carcassemplice</p>	<p>2.2</p> <p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>
			<p>Beni Paesaggistici di cui all'art. 47 comma 2 lettera b) e c) e art. 48 comma 1 lettera b) delle NTA del PPR e relative fasce di rispetto</p> <p>Non sono compresi in tale fattispecie i beni di cui al comma 1 dell'art. D.Lgs. 32/2004, in quanto regolamentati nello specifico dal codice 1.3, 1.4, 11.5 e 11.6</p> <p>Rientrano in questa tipologia le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale e relativa fasce di rispetto di cui agli artt. 47, 48, 49 e 50 delle NTA del PPR;</p> <p>Beni identificati di cui all'art. 47 comma 3 e art. 48 comma 1 lettera b) delle NTA del PPR e relative fasce di rispetto</p>	<p>NON IDONEA *</p> <p>* ad esclusione degli impianti risiedenziali sull'intero della relativa fascia di rispetto</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>
				<p>NON IDONEA *</p> <p>* ad esclusione degli impianti risiedenziali sull'intera fascia di rispetto</p>	<p>NON IDONEA</p>	<p>NON IDONEA</p>



Area particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio		Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo per la perimetrazione di ciascun tipo specifico provvedimento)			
		Impianto PV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 kWp	
		Parco Area A (riserva integrale) ovvero area parco priva di zonizzazione	4.1 NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 12 della L. 39/1991 determina le aree A come "riserva integrale" nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità". In ogni caso in tali riserve integrali la realizzazione di impianti PV a terra provocherebbe un elevato impatto ambientale.
		Parco Area B (riserva generale orientata)	4.2 NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 12 della L. 39/1991 individua le aree B come "riserva generale orientata", nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, smaltire le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali e cura dell'ente parco". Forse restando l'incompatibilità tra tali obiettivi ed impianti medio-grandi, sono ammissibili impianti di taglia inferiore a 200 kW. In quanto occupato una superficie sana di modesta entità e pertanto non comportano un elevato impatto ambientale.
				NON IDONEA	L'art. 12 della L. 39/1991 individua le aree C come "aree di protezione nella quale, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità di criteri generali fissati dall'Ente parco, possono dovessere, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di quantità". Le zone C sono a minore livello di tutela, nelle quali si possono attuare comunque attività sotto di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di taglia superiore di 200 kW compromettendo comunque un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione.
		Parco Area C	4.3 NON IDONEA	NON IDONEA	Le aree D sono individuate all'art. 12 della L. 39/1991 come aree di promozione economica e società facenti parte del meccanismo ecosistema, più estensamente modificata dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e limitate al miglioramento della vita socio-culturale delle caratteristiche locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori". Resta inteso che ridandando comunque tali aree all'interno della perimetrazione del parco non sono ammissibili impianti di grande taglia. In quanto ad impianto grande non trascurabile.
		Parco Area D	4.4 NON IDONEA	NON IDONEA	

4) Le aree naturali protette ad altre volte riconosciute come "Naturali Protette", con particolare riferimento alla area di riserva integrata e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2 lettore a) e b) della legge 39/91 ed equivalenti a finito rispetto; Parco, riserve e monumenti naturali di cui si è fatto riferimento alle aree di riserva integrata all'articolo 12, comma 2 lettore a) e b) della legge 39/91 ed equivalenti a finito rispetto;

L.R. 31/89
fonte:
<http://www.sardegnaambiente.it/botteste/forse/parchi/areeprotette/>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Detttaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (o indicazioni vengono fornite a filo risarcimento) per la perimetrizzazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Implantati PV a terra con potenza superiore a 20 KWP e inferiore o uguale a 200 KWP	Implantati PV a terra con potenza superiore a 20 KWP e inferiore o uguale a 200 KWP	Discrezione della incompatibilità riconosciuto con gli obiettivi di protezione individuati.
		Le aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91	Riserva naturale	4.5	NON IDONEA
		Le aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91	Riserva naturale	4.5	NON IDONEA
		Le aree naturali protette ai sensi della Legge 394/91 ed istituite nell'ELENCO UFFICIALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;	Parchi naturali	4.6	NON IDONEA
		Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 31/98	Parchi naturali	4.6	NON IDONEA
		Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 31/98	Riserve naturali	4.7	NON IDONEA
		Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali regionali istituite ai sensi della L.R. 31/98	Monumenti naturali	4.8	NON IDONEA
		http://www.sardegnaambiente.it/forse/foreste_parchi/areeprotette/			

4) Le aree naturali protette al diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed istituite nell'ELENCO UFFICIALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;

Parchi, riserve e monumenti naturali di cui alla L.R. 31/98

fornire:

http://www.sardegnaambiente.it/forese/foreste_parchi/areeprotette/

L'art.2 della L. 394/1991 individua le riserve come "zona forestali, fluviali, lacustri o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti dello Stato e della flora, avendo particolare uno o più interessi di impianti per la conservazione biologica o per la conservazione delle risorse genetiche".	L'inserimento di impianti PV naturali può comportare danni agli equilibri ecologici oggetto di tutela.
La L.R. 31/1989 - Art. 2 definisce << parchi naturali >> come costituite da sistemi familiari che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nella loro caratteristica complessiva, sono organizzate in modo integrato avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue ricchezze allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili. >>	L'inserimento di impianti di taglia media o grande può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela.
La L.R. 31/1989 - Art. 3 definisce << i territori che, per salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente naturale integrità >>	La L.R. 31/1989 - Art. 3 definisce << monamenti naturali singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro integrità >>



5) Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar:	Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar:	5	NON IDONEA	Nella Regione Sardegna risultano le seguenti zone umide ai sensi della convenzione Ramsar (Fonte: http://www.ramsar.org/bolis/sis/it/ndi)	<p>Nella Regione Sardegna risultano le seguenti zone umide ai sensi della convenzione Ramsar (Fonte: http://www.ramsar.org/bolis/sis/it/ndi)</p> <p>Stagno di Cabras 2800378 - 3,575 ha 39°57'N 009°29'E Stagno di Cagliari 14/12/76 - 3,468 ha 39°12'N 009°31'E Stagno di Corru S'Urbu, Sloghi di San Giovanni Marzaddu 2803719 - 2,610 ha 39°44'N 008°30'E Stagno di Mistras 0303932 - 820 ha 38°54'N 009°21'E Stagno di Molentangius 14/12/76 - 1,401 ha 39°14'N 009°10'E Stagno di Pauli Naiori 2803719 - 287 ha 39°52'N 009°27'E Stagno di S'Era Arubis 14/12/76 - 223 ha 39°50'N 009°34'E Stagno di Sale Puccus 03035432 - 330 ha 40°01'N 009°21'E</p>	Art. 131 del D.Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti o caratteri che costituiscono rappresentazione minima e visibile dell'identità nazionale. In quanto espressione di valori culturali, ... 4. La tutela del paesaggio, in fatti del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, dove necessario, recuperare i valori culturali che esso aspira, soggetti indicati al comma 6, quattro interventi fondamentali:



Area particolarmente sensibile e/o vulnerabile alle trasformazioni territoriali o chi presenta	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili alle vulnerabilità alle trasformazioni territoriali o chi presenta	Attuazione Regione Sardegna (lo indicativo, vengono forniti a titolo esemplificativo, per le istanze di intervento occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto PV a terra con potenza superiore a 30 kWp, inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 10 kWp, inferiore o uguale a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrata con gli obiettivi di protezione individuati
Arearie particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o chi presenta	NON IDONEA*	NON IDONEA*	NON IDONEA*	NON IDONEA*	NON IDONEA*	NON IDONEA*
Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE di importanza Comunitaria ed alla Direttiva 79/409/CEE Speciale;	6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE di importanza Comunitaria ed alla Direttiva 79/409/CEE Speciale;	In Sardegna esistono 92 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: http://www.sardegnaambiente.it/nu/1612s=3&av=9&v=3624&n=10&r=3)	6.1	Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);	L.R. 15/2/2010 art. 12 comma 1	La realizzazione di impianti di terza media-grande può contraddirre gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di habitat di interesse comunitario.
				Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE Speciale;	L.R. 15/2/2010 art. 12 comma 1	Nei casi di terza media-grande per i progetti di impianti di terza media-grande il ministero, la realizzabilità è circostanziata alla possibilità valutazione di incidenza. La attività di monitoraggio e gestione dello stesso interessato dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministro dell'Ambiente e della Toscana del Territorio e dei Mare 17/10/2007 ss.mm. il "Codice minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"



AUTONOME REGIONI DELLA SARDEGNA

Arene particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio		Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Altazione Regione Sardegna (le indicazioni Verranno fornite il più esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto PV a terra con potenza superiore a 3 kWp e inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione della incompatibilità riscontrata con gli obiettivi di protezione individuati
6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);			e 37 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: http://www.sardegnaambiente.it/vi/161_25=3&v=9&c=3525&n=10&va=3)	6.2	NON IDONEA "Ad escludere dagli impianti che non rispettano le differenze di habitat comunitari così come patrimoniali attraverso dei relativi piani di gestione, o risultanti dall'azione di monitoraggio approvato, o risultanti dall'azione di conservazione degli stessi habitat e dalle azioni di interesse comunitario, o risultati in sede di valutazione di incidenza (ex D.P.R. 120/2003)	NON IDONEA "Ad escludere dagli impianti che non rispettano le differenze di habitat comunitari così come patrimoniali attraverso dei relativi piani di gestione, o risultanti dall'azione di monitoraggio approvato, o risultanti dall'azione di conservazione degli stessi habitat e dalle azioni di interesse comunitario, o risultati in sede di valutazione di incidenza (ex D.P.R. 120/2003)	NON IDONEA	L'art. 2 del DPR 357/1987 "Regolamento recante attuazione della direttiva 82/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss. mm. ii., definisce gli habitat naturali di interesse, comunitario come habitat naturali che rischiano di scomparsa nella loro area di distribuzione naturale; hanno un'area di distribuzione ridotta e seguito della loro riproduzione o per il fatto che le loro aree è ininterrottamente ridotta. L'art. 3 comma 2 della DIR 79/409/CEE prevede "la preservazione, il mantenimento e il floristico dei biologi e degli habitat comportano l'istituzione di seguenti misure: a) istituzione di zone di protezione; b) manutenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat comunitari all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biologi distanti; d) creazione di biotipi".
7) Le Important Bird Areas (IBA);			Le IBA sono siti di importanza internazionale per la conservazione della fauna, proposta da organizzazioni no-profit, individuale secondo criteri standardizzati e accertati internazionalmente.	7	NON IDONEA (Fonte: http://www.birdlife.org/datalzone/sites/archiveresults.php)	NON IDONEA	NON IDONEA	La realizzazione di impianti di media a grande dimensione può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nella specifica alla crescita di spopoli ornitiche di interesse comunitario. Nei casi di deroga previsti per impianti di piccole dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza. Zone di protezione speciale di cui al comma 7.
								Le IBA costituiscono siti di importanza internazionale per la conservazione della fauna, proposta da organizzazioni no-profit, individuale secondo criteri standardizzati e accertati internazionalmente.
								La realizzazione di impianti fotovoltaici di media/grande dimensione può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di specie critiche, in quanto comporta solitamente di territorio o di habitat utilizzati da avifauna ed aumento della pressione antropica conseguente alla realizzazione di infrastrutture annessa all'impianto (piste di accesso e opere di connessione elettrica).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettuglio delle aree particolamente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attivazione Regione Sardegna: le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la determinazione occorre rifarsi agli "spaccetti provvedimenti"	Cod.	Impianto Pv a terra con potenza superiore a 3 Kwp e inferiore o uguale a 20 Kwp	Impianto Pv a terra con potenza superiore a 20 Kwp e inferiore o uguale a 200 Kwp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
						<p>L'art. 32 della L. 384/1991 "Legge quadro sulle aree protette", per le aree contigue identificate nella regione, d'intesa con gli enti locali interessati, che stabilisce piani e programmi e lo avvistati misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estremita e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorre intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle stesse.</p> <p>Esempio nell'territori limitrofi all'area Parco non sono ammissibili impianti di grande taglia.</p>
		Per i Parchi che hanno determinato l'area contigua	8.1			<p>VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8</p>
	<p><i>8) Le aree non comprese in dubbio di cui ai punti precedenti ma che avolgono frazioni determinanti per la conservazione delle biocenosi (frazioni di rispetto alle norme di protezione delle aree naturali protette; istituite aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di dibattito di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connivenza e continuità ecologico- funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la accertata la presenza di specie animali e vegetali soggetto a tutela delle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e della Direttive comunitarie (79/409/CEE e 82/442/CEE), specie raro, endemico, vulnerabili, a rischio di estinzione;</i></p>	<p>Istituendo aree naturali pacette oggetto di proposta del Governo ovvero di dibattito di legge regionali, approntato dalle Giunte;</p>				<p>Possono essere ricompresa in tale tipologia, quella area definita "di interesse naturalistico" dall'art. 38 della NTA del PPR. Fra questa, risultano pertinenti nella cartografia attigua al PPR: le aree di notevole interesse funzionale; le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico.</p> <p>Aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggetto a tutela delle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e della Direttive comunitarie (79/409/CEE e 82/442/CEE), specie raro, endemico, vulnerabili, a rischio di estinzione;</p> <p>Rientrano in queste categorie le aree naturali subnaturali e seminaturali di cui agli art. 22 e 26 della NTA del PPR</p> <p>Aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti in che si trova la funzione determinante per la conservazione della biodiversità (es. aree di connivenza e continuità ecologico-funzionale tra versi sistemi naturali e seminaturali)</p>



RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SULLA SARTORIA

Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Autunzione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la postinizzazione dovranno riferirsi agli specifici provvedimenti)	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Dettaglio delle Incompatibilità riscontrata con gli obiettivi di preservazione individuati
Le aree agricole interessate da produzioni agro-ecologiche e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Terreni agricoli interessati da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, I.G.P. e I.G.T., o che lo sono stati nell'anno precedente l'istanza di autorizzazione Fonte: http://www.sardegnaagricoltura.it/argomenti/prodotti/typicidop-igp/ http://www.sardegnaagricoltura.it/ar/argomenti/prodotti/typicivini/	NON IDONEA	NON IDONEA	Nell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003, nonché nelle relative linee guida al 15 riguardante alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di culture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità. Gli impianti di media e grande taglia interefiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si riconferma, ad esempio, quando il progetto prevede l'estensione di vigneti a produzione certificata. In ogni caso i terreni interessati dal progetto non devono essere stati interessati da tali colture nell'anno precedente l'istanza di autorizzazione.
9) Le aree agricole interessate da produzioni a riciclo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni I.G.P. (G.P., S.T.A., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare spessore rispetto ai confronti presegnisticamente, in covoranza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003, anche con riferimento alle aree, sia previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;	Terreni agricoli interestati da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, I.G.P. e I.G.T., o che lo sono stati nell'anno precedente l'istanza di autorizzazione Fonte: Stralcio della cartina di capacità d'uso dei suoli disponibile degli strumenti di pianificazione o programmazione vigenti (piant a scala provinciale o regionale, strumenti urbanistici comunitari, etc.).	NON IDONEA	NON IDONEA	In considerazione della strategicità degli interventi, testi della nazionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo competitivo con l'economia agrofornice regionale e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi destinati, i terreni irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica, realizzati anche con finanziamenti pubblici, sono nazionali per finire periodo di obbligo di mantenimento delle opere, andato, in quanto la realizzazione di impianti favoritivi di media-granata degli confronti con le finalità di tali opere di pubblica utilità, vanificando l'investimento e sollecitando al comitato sottocoll. un sostegno che rappresenta, nell'ambito dell'economia agricola regionale, una riserva limitata.
		NON IDONEA	NON IDONEA	Le aree caratterizzate da una Land Capability di classe 1 e li rappresentano suoli utilizzabili per qualsiasi uso culturale ovvero che richiedono opportune scorte culturali. L'utilizzo di tali aree per l'installazione di impianti di media/granata taglia, comporterebbe l'occupazione di suoli caratterizzati da buona redditività oppure scorte culturali.
		NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alla trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio delle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Attuazione Regione Sardegna (o indicazioni vengono forniti il titolo esemplificativo, per la pianificazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto PV a terra con potenza superiore a 3 KWP e inferiore a 20 KWP e uguale a 20 KWP	Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 KWP e inferiore a uguale a 200 KWP	Impianto PV a terra con potenza superiore a 200 KWP	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di pianificazione individuati
10) Le aree caratterizzate da situazioni di disastro e/o rischio idrogeologico permettevano i Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e ss.mm.ii., e s.m.i.;		Area di pericolosità idraulica molto elevata (Hg4)	10.1				Art. 27 lett.a) dello NTA del PAI permette esclusivamente «la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di appuraccolture tecnologiche, di impianti per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici limitandosi alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutativi indispensabili per la funzionalità degli edifici o vegetativi o vegetologici, dall'autorità competente per la concezione o l'autorizzazione»;
		Area di pericolosità idraulica molto elevata (Hg4)	10.2				La realizzazione di impianti fotovoltaici potrebbe costituire un fattore di aumento della pericolosità idraulica, ostacolando il normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione della capacità di invaso della area interessata, pregiudicando le sistemazioni idrauliche definitive e la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino.
		Area di pericolosità idraulica molto elevata (Hg4)	10.3				Art. 28 dello NTA del PAI
		Area di pericolosità idraulica molto elevata (Hg4)	10.4				Art. 31 lett. j) dello NTA del PAI ammette esclusivamente «la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di appuraccolture tecnologiche, di impianti per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutativi indispensabili per la funzionalità degli edifici o vegetativi o vegetologici, dall'autorità competente per la concezione o l'autorizzazione»;
		Area di pericolosità elevata da frane (Hg4)					La realizzazione di impianti fotovoltaici potrebbe costituire un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica, compromettendo la stabilità del territorio, costituendo un elemento pregiudiziavole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente e pregiudicando la sistemazione geomorfologica definitiva.
		Area di pericolosità elevata da frane (Hg3)					Art. 32 dello NTA del PAI
							NON IDONEA



Alte particolarmente sensibili o/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio	Dettaglio della area	Attuazione Regione Sardegna (le iniziative/varianti fornite a titolo esemplificativo, per le periferie/zone circoscrive materiali agli specifici progettamenti)	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 MW o inferiore a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontratacon gli obiettivi di protezione individua-
	Cod.	<p>1) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare;</p> <p>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (scritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli origini) per una fascia di 150 metri ciascuna;</p> <p>i) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</p>	<p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p>			
		<p><i>11) Zone individuato al sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che lo rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti.</i></p> <p><i>11) Zone individuato al sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che lo rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti.</i></p>	<p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p>			
		<p><i>11) Zone individuato al sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che lo rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti.</i></p> <p><i>11) Zone individuato al sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che lo rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti.</i></p> <p>Fonte: http://www.sardiniaterritorio.it/documents/6_34_20060928132110.zip</p>	<p>NON IDONEA</p> <p>NON IDONEA</p>			



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Criteri di indirizzo per la valutazione positiva dei progetti ai sensi del punto 16 delle L.G. Ministeriali – Impianti Fotovoltaici			
Criteri di indirizzo per la valutazione positiva dei progetti delle L.G. Ministeriali	Categoria di BROWNFIELD	Definizione dei criteri di installazione di impianti fotovoltaici all'interno delle Brownfield	
Attuazione Regione Sardegna (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la certificazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)			
Al sensi del paragrafo 16 comma 1 lettera d) delle L.G. Ministeriali, costituisce elemento di valutazione positiva del progetto: “il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, progressa o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legato all'occupazione del suolo ed alla modifica delle sue utilizzazioni a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, le minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee”	Area Industriale, artigianale, di servizio	<p>In tale tipologia ricadono:</p> <p>Le aree industriali gestite dai Consorzi Industriali Provinciali e le Aree Z.I.I.R. (tabelle A e B della L.R. 10/2008);</p> <p>Le aree definite D dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;</p> <p>Le aree perimetrare come Piani per Insiemi Produttivi (P.I.P.);</p> <p>Le aree G specifiche (es. aree definite G dagli strumenti urbanistici comunali vigenti: Quora destinata anche ad impianti energetici nelle relative norme d'attuazione);</p>	<p>Al fine di salvaguardare l'originaria funzione dei loti liberi appartenenti alle aree industriali, cioè quella di localizzare attività in grado di generare sviluppo ed occupazione, in area già opportunamente infrastrutturata per tale scopo con risorse pubbliche, si ritiene opportuno individuare un limite di utilizzo di territorio industriale in termini di "superficie totale massima" occupabile da impianti fotovoltaici, stabilito nella percentuale del 10% sulla superficie totale dell'area industriale presa in considerazione.</p> <p>La "superficie totale" dell'impianto va computata al lordo di tutte le opere accessorie all'impianto fotovoltaico (piastrelle di sosta, distanza fra le stringhe, pertinenza delle cabine di trasformazione, distanza dalle recinzioni, etc.).</p>
	Area di discarica		
	Area di discarica		
	Area estrattiva		
	Area estrattiva di prima o seconda categoria		<p>In tale tipologia ricadono le perimetrazioni di aree interessate da attività estrattiva di prima o seconda categoria: lasciare gli impianti fotovoltaici ricadano in aree dismesse esclusivamente interessate da degrado causato da attività estrattiva non ancora ripristinata, sempreché compatibili con il progetto di coltivazione e recupero autorizzato</p>
			<p>Si ritiene di dover limitare la superficie totale occupabile dall'impianto ad una percentuale non superiore al 50% sul totale dell'area estrattiva e comunque per una superficie massima occupabile non superiore a 10 ettari, al fine di limitare l'interferenza con la presenza dell'impianto fotovoltaico nella naturaizzazione.</p> <p>La "superficie totale" dell'impianto va computata al lordo di tutte le opere accessorie all'impianto fotovoltaico (piastrelle di sosta, distanza fra le stringhe, pertinenza delle cabine di trasformazione, distanza dalle recinzioni, etc.).</p> <p>Contestualmente all'avvio dell'istanza di verifica e/o di Autorizzazione dell'impianto, dovrà essere presentato in dettaglio piano di recupero dell'area estrattiva, con obbligo di conclusione della fase di ripristino prima dell'avvio dei lavori dell'impianto fotovoltaico.</p>

DGpostacertificata

Da: PEC Coldiretti Sardegna [sardegna@pec.coldiretti.it]
Inviato: martedì 1 aprile 2014 11:48
A: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: impianto solare termico
Allegati: NOTA PROT. 107.pdf; VALUTAZIONE.pdf
